*www.adapt.it*, 6 luglio 2010

# L'equiparazione tra i settori risponde a criteri di equità sociale

di Michele Tiraboschi

Nella proroga della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) i lavoratori del settore edile possono contare sulle medesime tutele previste per il settore industriale. Lo conferma il Ministero del lavoro in risposta a un interpello avanzato da Ance e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil con cui venivano formulati due quesiti. Il primo relativo alla possibilità di estendere al settore edile la previsione più favorevole stabilita per l'industria, settore in cui la concessione della proroga della CIGO, pur legata a eventi eccezionali, prescinde dalla ripresa della attività lavorativa a orario ridotto. Il secondo relativo ai criteri di calcolo della settimana integrabile, anche in edilizia, dopo che il Ministero si era già espresso in materia per il solo settore industriale.
Le norme a confronto sono l'art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 1975, n. 164, *Integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei* e l'art. 6 della l. 20 maggio 1975, n. 164, *Provvedimenti per la garanzia del salario*. Secondo il primo provvedimento, valido per i lavoratori dei settori edile e affini, dopo le prime tredici settimane di sospensione totale della attività lavorativa ("a zero ore"), la concessione della CIGO può essere eccezionalmente prorogata per periodi trimestrali, e fino a un massimo di 12 mesi complessivi, solo nel caso in cui vi sia una ripresa della attività lavorativa a orario ridotto. Non così per il settore dell'industria che, previa consultazione sindacale (*ex* art. 5, l. n. 164/1975), nei casi di eventi eccezionalmente non evitabili, continua a godere dei periodi di proroga, successivi alle prime tredici settimane, anche in assenza completa di attività lavorativa.
Il Ministero del lavoro a fronte della disparità di trattamento tra settori per molti versi affini, ha interpretato estensivamente l'art. 6 della l. n. 164/1975. Ciò per motivi di equità sostanziale: l'incidenza che per entrambi i settori hanno i medesimi eventi eccezionali – che giustificano la proroga della cassa integrazione – e la necessità di estendere gli strumenti di tutela del reddito dei lavoratori a tutte le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edile.
A sostegno della ricostruzione proposta dal Ministero si osserva, peraltro, che l'art. 1, comma 1, della l. n. 427/1975 si riferisce a ipotesi di "riduzione dell'orario di lavoro".
Tale espressione può in effetti essere intesa in una forbice di sospensione che va dall'azzeramento della attività lavorativa a una sospensione minore.
Con la risposta al secondo quesito il Ministero del lavoro chiude il cerchio in merito ai criteri di calcolo della settimana integrabile. Già con la circ. n. 58/2009, per il settore dell'industria, e poi con la circolare n. 116/2009, per il settore dell'edilizia e affini, l'Inps aveva riferito il calcolo dei limiti temporali alle singole giornate di sospensione del lavoro, precisando che la settimana può considerarsi fruita solo se la sospensione ha riguardato sei giorni di lavoro, ovvero cinque giorni in caso di settimana corta.
Il criterio, tuttavia, nella lettura offerta, in un primo tempo, dall'Inps, che si era limitata ad applicare tout court all'edilizia quanto previsto per l'industria, comprendeva tutte le causali che giustificano il ricorso alla CIGO comuni a entrambi i settori, ad eccezione degli eventi meteorologici che, invece, rivestono fondamentale importanza nel settore della edilizia, esposto più di ogni altro alla imprevedibilità delle "intemperie stagionali". Anche in questo caso il Ministero del lavoro, prendendo atto della incidenza del fattore meteorologico, estende il criterio di calcolo della

settimana integrabile, oltre che alla momentanea mancanza di lavoro, alla riduzione di commesse o di ordini, ovvero a causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo, anche alla sospensione dovuta a eventi meteorologici.
La lacuna dell'ordinamento, oltre che irragionevole (se il fattore "meteo" rientra tra le causali della cassa integrazione come non considerarlo tra i criteri di computo della settimana integrabile?), avrebbe contrastato, se non sanata, con il principio di uniformità della azione amministrativa il cui immediato riflesso è appunto l'uniformità di trattamento nella assegnazione delle tutele ai lavoratori in difficoltà.

***Michele Tiraboschi***
tiraboschi@unimore.it

[*] Una sintesi del presente articolo è pubblicata anche in Il *Sole 24 Ore*, 6 luglio 2010.